

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-663 del 05/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORIGIN S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265 e Via Siena.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-696 del 05/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORIGIN S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265 e Via Siena.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26/10/1995, n. 447;

Vista la domanda correttamente presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 12/09/2024, acquisita ai Prot. Com.li 17723-17724-17995 e da Arpae al PG/2024/165868, da **ORIGIN S.R.L.** avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265 e Via Siena, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 18196 del 17/09/2024 acquisita al PG/2024/167015, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 19333 del 02/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/177419, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 28/10/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 21227 e da Arpae al PG/2024/194752;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 20948 del 23/10/2024, acquisita al PG/2024/191389, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente parere: *"(...) Visto il documento "Valutazione di impatto acustico" pervenuto al SUAP del Comune di Bertinoro nell'ambito della documentazione presentata dalla ditta in allegato all'Istanza di AUA,...); Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 18199 del 17.09.2024; Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2024/188148 del 17.10.2024, acquisito al protocollo comunale n. 20649 del 18.10.2024;*

Preso atto del contenuto del parere Arpae prot. PG/2024/188148, che in parte di seguito si riporta:

" ... omissis ... Sulla base dei rilievi effettuati dal TCA in prossimità della ditta, l'attività in oggetto non determina, durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt 3,4 del DPCM 14/11/1997.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), in assenza della realizzazione di opere di contenimento acustico, per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività/alla realizzazione dell'intervento/alla modifica richiesta, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata.

Si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuta agli impianti/macchinari/apparati utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

Si richiama, da ultimo, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995 n. 447.

Resta fermo comunque che:

- ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuta agli impianti/macchinari/apparati utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge;

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 22/01/2025, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ORIGIN S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ORIGIN S.R.L.** (C.F./P.IVA 04714520402) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265, **per lo stabilimento di produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 265 e Via Siena.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni derivanti dalla produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito, ovvero le seguenti nuove emissioni:

- Punto di emissione E2 – Sala pesate 1C-P1: qui vengono convogliate le emissioni (materiale particellare) provenienti dall'impianto di aspirazione della Sala pesate Materie Prime 1C-P1;
- Punto di emissione E4 – Reparto Liquidi L1-L2-L3 e 4-5LM: qui vengono convogliate le emissioni (materiale particellare e poliglicoli) provenienti dall'impianto di aspirazione relativo ai dissolutori L1-L2-L3 ed ai dissolutori 4LM e 5 LM;
- Punto di emissione E5 – Reparto Microincapsulati Premiscele 6-7MM e Reparto Microincapsulati Premiscele 1MM: qui vengono convogliate le emissioni (materiale particellare) provenienti dall'impianto di aspirazione relativo ai dissolutori 6MM, 7MM e MM1, ed alle camere di spruzzazione nMM e cMM.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota P.G.N. 18196 del 17/09/2024 acquisita al protocollo PG/2024/167015 del 17/09/2024, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/167853 del 18/09/2024, aggiornata con PG/2024/199272 del 05/11/2024, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota PG/2024/167864 del 18/09/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

In risposta alla richiesta di cui sopra, con nota P.G.N. 20351 del 15/10/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/186301 del 15/10/2024, il Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio Sportello Unico ha trasmesso il parere urbanistico-edilizio predisposto dall'Ufficio Attività Edilizia e Controlli, con individuazione catastale dei fabbricati, verifica rispetto al R.U.E. vigente dei terreni su

cui insistono gli stessi e resoconto di tutti i titoli edilizi autorizzativi reperiti presso l'archivio comunale riferiti a detti fabbricati, da cui non emergono motivi ostativi da parte in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 09/12/2024 prot. n. 324592, acquisita al prot. PG/2024/223084 del 09/12/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere del 16/09/2024 ns. prot. 0238360/2024 e successive integrazioni del 28/10/2024 ns. prot. 0284606/2024, valutata la documentazione agli atti, premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco B), n. 79 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale, tenuto conto dell'assenza di sostanze pericolose tra le materie prime ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.lgs. 152/2006, valutate sia le caratteristiche delle emissioni e le altezze dei relativi camini rispetto ai pochi recettori residenziali circostanti, sia la presenza di impianti di abbattimento, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime PARERE FAVOREVOLE”.

Con nota PG/2024/225292 del 12/12/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...

Non vi sono sostanze contenenti componenti volatili, tuttavia viene segnalata la possibile emissione di COV dalla materia prima olio d'aglio che contiene dimetil disolfuro e diallil disolfuro: entrambe le sostanze sono caratterizzate da odori pungenti e già percepibili a basse concentrazioni e vanno eventualmente prese in considerazione per l'impatto odorigeno dell'attività.

Più rilevante sotto tale profilo risulta l'impiego di colina cloruro che, per consolidata esperienza, può creare odori molesti per la presenza di trimetilammina libera.

La ditta precisa che il tipo di “Colina cloruro” utilizzata non è di tipo puro (al 98÷99%) bensì è di tipo “assorbito” (al 50%) a bassa concentrazione di TMA – (Trimetilammina) come riportato nel Certificato di analisi allegato: TMA residua pari a 86 ppm, quando gli std richiesti sono < 300 ppm. Inoltre la colina non viene né estrusa né lavorata a caldo, quindi in questo contesto non sono probabili problemi di odori.

Si condividono le valutazioni fatte dalla ditta. Si rileva che la precedente attività, che utilizzava colina cloruro 70% liquida, COLINA CLORURO 60% su supporto vegetale e colina cloruro al 96% in polvere per quantitativi di circa 50 tonnellate anno, non è mai stata interessata da esposti per problemi di odore.

A corredo di tali considerazioni la ditta ha riportato anche uno studio eseguito da PROGRESS srl sull'efficienza di abbattimento dell'odore prodotta dai sistemi di abbattimento BLU3 e BLU9 di marca IVAC: valori di odore di 1000-2500 OUE vengono ridotti di quasi 10 volte con un'efficienza tra il 75 e l'85%.

Questi sistemi di abbattimento ad umido sono installati su E2 ed E4.

Art 271 comma 7 bis

La ditta segnala, nell'ambito delle valutazioni per l'art 271 c7-bis, la presenza di retinil palmitato o Vitamina A con indicazioni di pericolo H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto ma, trattandosi di sostanza non cancerogena, dichiara:

Non si ritiene pertanto che la sostanza "VITAMINA A PALMITATO (RETINIL PALMITATO)" ricada nel campo di applicazione del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La ditta ha raggruppato tutte le vitamine sotto un'unica voce, per una quantità pari a 16 tonnellate all'anno. Non è possibile valutare il consumo di Vit.A e il superamento di soglie per H361 che, stando a quanto previsto nella DET.14471 del 30/07/2021, che riprende le soglie dell DM 95 del 15/04/2019, sarebbe pari a 100 kg.

...omissis...

Considerazioni normative

Tutte le attività sono riconducibili al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. che fissa un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 20 mg/Nmc, mentre non sono contemplate nell'Allegato 4 della DGR 2236/09. La ditta ha dichiarato che non produrrà mangimi medicati, pertanto il limite per le polveri fissato in 5 mg/nmc (che era presente su alcuni punti di emissione della precedente attività di VETOQUINOL) non è applicabile.

L'emissione E2 è interessata da tutte le materie prime che devono essere pesate prima dell'utilizzo. Non sono presenti sostanze organiche volatili (con l'eccezione dell'olio di aglio e del LUKTAROM che contiene Vanillina 10÷20% e Piperonale 0,1÷1%, usati in modeste quantità) quindi si considera come possibile inquinante solo il materiale particellare.

E' previsto un impianto di abbattimento ad umido (BLU3) che consiste in un involucro d'acciaio in cui viene immessa l'aria da trattare che, spinta dall'aspiratore, incontra l'acqua in circolo e scambia con essa le polveri sospese. Il sistema è molto efficace con polveri facilmente solubili in acqua quali aminoacidi, acidi, vitamine.

L'emissione E4 convoglia le emissioni provenienti dall'impianto di aspirazione relativo alle aree di carico materie prime nei dissolutori L1-L2-L3 e nei dissolutori 4LM e 5 LM per la produzione di liquidi; la ditta considera come inquinanti possibili le polveri e i poliglicoli, probabilmente riportando quanto era stato individuato per la ditta VETOQUINOL, che lavorava materie prime analoghe.

Tuttavia si ritiene che i "poliglicoli" come genericamente riportato in istanza non possiedano proprietà chimiche rilevanti sul profilo emissivo.

La ditta con Allegato 4-materie prime o ausiliarie specifica che si tratta di PEG 300 uno dei poliglicoli più utilizzati nella preparazione di formulati liquidi, il quale ha un punto di ebollizione di 205.7°C e una tensione di vapore a 20°C di 0.1 Pascal.

La definizione del D.Lgs. 152/06 di COV è qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore " ... quindi a 20°C una tensione di vapore corrispondente a 10 Pa ossia ben superiore a quella del PEG 300.

Si valutano come inquinanti per il punto di emissione E4 solo le polveri.

E' previsto anche qui un impianto di abbattimento ad umido (BLU9) che consiste in un involucro d'acciaio in cui viene immessa l'aria che, spinta dall'aspiratore, incontra l'acqua in circolo e scambia con essa le polveri sospese.

L'abbattitore è collegato alla rete idrica e tramite un galleggiante viene garantito il caricamento e il mantenimento del corretto livello per il suo funzionamento.

Sull'emissione E5 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'impianto di aspirazione relativo alle aree di carico materie prime nei dissolutori 6MM, 7MM e MM1, e relativo alle aree di scarico prodotto finito dalle camere di spruzzazione nMM e cMM. Le materie prime si presentano sia in polvere che in forma liquida, ma in emissione si hanno solo polveri di una granulometria piuttosto elevata.

Quadro delle emissioni

Emissione	attività	portata (Nmc/h)	Temp (°C)	inquinanti (mg/Nmc)	valore limite (mg/Nmc)	durata h/g	impianto abbattimento
E2	sala pesate 1C-P1	3000	20	polveri	20	4	ad umido BLU3
E4	reparto liquidi L1-L2-L3 Dissolutori 4-5LM	9000	20	polveri	20	8	ad umido BLU 9
E5	reparto microinca psulati	5000	20	polveri	20	8	filtro a maniche (poliestere)

Conclusioni

La ditta deve eseguire la messa a regime di E2, E4 ed E5 per la verifica del rispetto dei valori limite riportati in tabella.

Sui quantitativi di vitamina A la ditta ha potuto fornire solo una stima molto approssimativa pari a circa 0,5 tonnellate anno; si chiede pertanto di tenere un registro dei consumi di tale materia prima, sia nella formulazione in polvere che in quella liquida, almeno per il primo anno di attività.

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha svolto le seguenti valutazioni:

- sono presenti n. 5 caldaie e relative emissioni da C1 a C5, la ditta dichiara che “la relativa produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento/climatizzazione ed al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari”: tali emissioni, pertanto, non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto, in quanto relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/09/2024 P.G.N. 18040, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE C1 - CALDAIA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS MAGAZZINO
(34,6 kW, a metano)
EMISSIONE C2 - CALDAIA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS MAGAZZINO
(34,6 kW, a metano)
EMISSIONE C3 - CALDAIA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS UFFICI E SPOGLIATOI (31 kW, a metano)

EMISSIONE C4 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO PRODUZIONE
(349 kW, a metano)
EMISSIONE C5 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI, SPOGLIATOI E MENSA
(68 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione mangimi per l'alimentazione di animali da reddito **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 - SALA PESATE 1C-P1

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido Venturi

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E4 - REPARTI LIQUIDI L1-L2-L3 e 4-5 LM

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido Venturi

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E5 - REPARTI MICROINCAPSULATI PREMISCELE 6-7MM e 1MM

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E2, E4 ed E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E2, E4 ed E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E2, E4 ed E5** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta

fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2, E4 ed E5** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 8**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo

analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E2, E4 ed E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta deve provvedere a **registrare** con frequenza almeno mensile i **consumi di VITAMINA A PALMITATO (RETINIL PALMITATO)**, sia nella formulazione in polvere che in quella liquida, per il primo anno di attività a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui al precedente punto 2.
13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della

autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.